

Agli operatori economici interessati

Roma, 17 febbraio 2023

Prot. n. 2023/1283671

Oggetto: Procedura ristretta per l'affidamento del servizio di tesoreria di Agenzia delle entrate-Riscossione – CIG 95738395DF. Risposte alle richieste di Chiarimenti

AVVISO n. 2

QUESITO 45

Preso atto delle Vostre risposte ai chiarimenti n.1-2-4-11-13-20-21-23-35, e di quanto precisato mediante l' "Avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato" negli stessi più volte richiamato e che, con riguardo all'utilizzo dell'anticipazione di cassa a pag. 3 recita: "Rispetto al limite dell'anticipazione di cassa – considerando le mutate condizioni del fabbisogno finanziario conseguenti la riforma del sistema di remunerazione del servizio di riscossione - è stato valutato di prevedere, tra le prestazioni oggetto dell'appalto, un utilizzo limitato al valore massimo di 350 mln di euro";

ciò premesso, considerando che gli atti istitutivi e regolamentari dell'Ente, nello specifico l'art. 14 dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione "Fonti Finanziarie", dispongono che "L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai fini dello svolgimento della propria attività, può utilizzare anticipazioni di cassa pari, di norma, a 12/12 (dodici dodicesimi) dei ricavi";

che in caso di richiesta di tale misura massima da parte dell'Ente, sarà obbligo per il cassiere che rende il servizio concedere e che per tale evenienza l'Istituto cassiere deve individuare preventivamente tale importo massimo, richiedibile dalla Stazione Appaltante;

Vi chiediamo di precisare:

Se l'importo di 350 mln indicato nel citato "Avviso di rettifica e proroga dei termini di gara pubblicato" e corrispondente a circa 4/12 (quattro/dodicesimi) dei ricavi indicati nell'ultimo bilancio approvato disponibile è da intendersi quale importo massimo che la Stazione Appaltante potrebbe richiedere al cassiere in ogni esercizio finanziario e per tutta la durata del contratto di appalto.

RISPOSTA 45:

Si conferma che l'importo massimo dell'anticipazione di cassa è fissato in 350 milioni di euro per l'intera durata dell'appalto, che comunque è ricompreso nel limite della previsione di

cui all'art.14 dello Statuto che regola l'istituto dell'anticipazione di cassa per Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'aggiudicatario dell'appalto non assumerà il ruolo e le funzioni pubblicistiche di "cassiere o tesoriere dell'Ente". A tal riguardo si rimanda alla risposta al quesito n.44 dei Chiarimenti di cui all'Avviso n.1 – Prot. n. 2023/991016.

Si conferma che le specifiche tecniche del servizio di tesoreria oggetto di affidamento sono esclusivamente definite nella documentazione di gara che, successivamente alla presente fase di prequalifica, sarà messa a disposizione dei soli soggetti invitati alla fase successiva per la presentazione dell'offerta.

QUESITO 46

La corretta base di calcolo (la voce di riferimento in bilancio) per la quantificazione dei suddetti 12/12 (dodici/dodicesimi) previsti dal citato art. 14 del richiamato Statuto.

RISPOSTA 46

Premesso quanto indicato in risposta al precedente quesito, la base di calcolo per la quantificazione dell'anticipazione di cassa prevista dal citato art. 14 del vigente Statuto è riferita all'importo complessivo dei ricavi di cui art. 11 del medesimo Statuto.

QUESITO 47

Se a seguito del cambio di regime (da "aggio di riscossione" a "full cost recovery" a carico del bilancio dello Stato) la base di calcolo per la quantificazione dei 12/12 (dodici/dodicesimi) sarà da intendersi per l'anno 2023 sempre quella previsto all'art. 14 del richiamato Statuto o sarà prevista una successiva modifica dello Statuto stesso.

RISPOSTA 47:

Si veda la risposta al quesito n.46 del presente Avviso.

QUESITO 48

Qual è l'importo massimo per l'anno 2023 che codesta Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe richiedere al cassiere ai sensi dell'art. 14 dello Statuto (12/12).

RISPOSTA 48:

Si vedano le risposte ai quesiti n.45 e n.46 del presente Avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe D'Ambrosio